



TASSATO

## CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

la **Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti**, con sede legale in Rieti, alla Via dei Crispolti n. 22, cod. fisc. 90012780574, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Antonio Valentini, nato a Greccio (RI) il 10/02/1946 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Varrone, appositamente autorizzato alla stipula del presente contratto da delibera del Consiglio di Amministrazione;

di seguito denominata "parte locatrice"

E

la **Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti**, con sede legale in Rieti, alla ~~Via Città~~ <sup>Piazza Vittorio Emanuele II, 17</sup> n. 3, cod. fisc. e partita iva 90072510572, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Antonio Miluzzo, nato a Rieti il 8/10/1954 appositamente autorizzato alla stipula del presente contratto con provvedimento n. 1/3 del 30/11/2015;

di seguito denominato "conduttore"

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 Oggetto

- 1.1. La parte locatrice, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione ad uso esclusivo di uffici al conduttore, che accetta, la porzione del piano I° con affacci su Via Alemanni e sui cortili interni e aventi accesso dalla scala principale B1 e dalla scala secondaria B3, evidenziata con colorazione verde nella planimetria di cui all'allegato A, e i locali accessori posti nel mezzanino a quota +3.55, con affaccio su Via Alemanni e accesso dalla scala secondaria B3, evidenziati con colorazione in verde nella planimetria di cui all'allegato B, del complesso edilizio denominato "Palazzo Dosi", sito in Rieti alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 17, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Rieti alla Sezione RI, foglio 86, particella 379 sub 70/parte. Il conduttore dichiara di aver visitato i locali oggetto della presente locazione e di averli accettati nello stato di fatto e alle condizioni specificate nei successivi punti 1.2, 1.3 e 1.4.

 1 



- 1.2. La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti in qualità di nuovo "conduttore" in subentro del precedente contratto di locazione sottoscritto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti in data 3 giugno 2013, prende atto degli impegni assunti dalle precedenti Parti in sede di stipula iniziale e in particolare delle modalità di ripartizione dei costi per la esecuzione dei lavori di separazione della porzione oggetto del presente contratto con la restante parte in locazione alla Sabina Universitas. Prende atto altresì delle modalità concordate di gestione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione in comunione con i restanti locali al piano primo come regolato e specificato nel successivo art. 6.
- 1.3. La Fondazione Varrone prende atto dell'accordo con il quale la Sabina Universitas, che ha in locazione la restante porzione del piano I°, ha concesso al conduttore la possibilità di utilizzare per le proprie attività, limitatamente a due pomeriggi settimanali, la sala convegni e gli spazi di servizio posti all'interno della porzione di piano ceduta in locazione alla Sabina Universitas.
- 1.4. La parte locatrice garantisce che sull'immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possano limitarne il libero godimento.

## Art. 2 Destinazione

- 2.1. L'immobile sarà destinato esclusivamente ad uso uffici e servizi accessori e sarà utilizzato come sede istituzionale della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e dello stesso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti nonché di altri soggetti giuridici di diretta emanazione dello stessa Fondazione, finalizzati alla rappresentanza e alla formazione dei propri soci.
- 2.2. La parte locatrice garantisce che l'immobile è idoneo all'uso a cui il conduttore intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie. *IL CONDUTTORE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE, COMPRESA DELL'AVVISO STATO, RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI*
- 2.3. La parte locatrice garantisce che l'immobile e i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti e, in particolare del DPR n. 380 del 06.06.2001, e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008.
- 2.4. In particolare, la parte locatrice garantisce che le uscite di sicurezza del fabbricato relative al 1° piano oggetto del presente contratto, sono proporzionate ad una presenza massima di 100 persone.

2